



Coira, 31 ottobre 2018

AV UFMS 2018

Decisione d'ufficio

concernente l'emanazione delle direttive concernenti la compensazione di svantaggi in caso di esami scolastici finali di una scuola media superiore grigionese

Conformemente all'art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e agli art. 1-5 della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002 (legge sui disabili, LDis; RS 151.3), tutti sono uguali davanti alla legge e nessuno può essere discriminato. La Confederazione e i Cantoni devono adottare corrispondenti misure. Pari diritti e pari opportunità devono essere garantiti in particolare quando si tratta della formazione. Nel settore degli esami scolastici finali di una scuola media superiore grigionese, in base all'art. 20a dell'ordinanza sul liceo del 6 luglio 1999 (OLic; CSC 425.050) in unione con l'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza concernente la scuola media di commercio dell'8 novembre 2011 (OSMC; CSC 425.130) e l'art. 2 dell'ordinanza sulla scuola specializzata del 2 settembre 2008 (OSS; CSC 425.140), l'Ufficio della formazione medio-superiore è competente per l'emanazione di corrispondenti direttive e misure.

In virtù dell'art. 20a OLic, dell'art. 1 cpv. 3 OSMC e dell'art. 2 OSS, l'Ufficio della formazione medio-superiore decide:

1. Vengono emanate le direttive concernenti la compensazione di svantaggi in caso di esami scolastici finali di una scuola media superiore grigionese.
2. Comunicazione ai direttori delle scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni; ai membri della Commissione di vigilanza sulle scuole medie superiori; agli esperti degli esami finali (invio annuale); al Servizio psicologico scolastico (SPS); all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport; all'Ufficio della formazione professionale e al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

Ufficio della formazione medio-superiore

Dr. Hans Peter Märchy, capoufficio

Direttive concernenti la compensazione di svantaggi in caso di esami scolastici finali di una scuola media superiore grigionese

emanate dall'Ufficio della formazione medio-superiore il 29 ottobre 2018

1. Situazione iniziale, competenza e campo d'applicazione

Conformemente alla Costituzione federale e alla legge sui disabili¹, tutti sono uguali davanti alla legge e nessuno può essere discriminato. Pari diritti e pari opportunità devono essere garantiti in particolare quando si tratta della formazione. Ne risulta che l'elaborazione delle condizioni per la valutazione deve essere adattata alle esigenze specifiche di disabili, affinché le loro capacità cognitive possano essere rappresentate e valutate in modo adeguato. La compensazione degli svantaggi può essere applicata in caso di test di rendimento, esami, esami d'ammissione o esami finali.

In base all'art. 20a dell'ordinanza sul liceo del 6 luglio 1999 (OLic; CSC 425.050) in unione con l'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza concernente la scuola media di commercio dell'8 novembre 2011 (OSMC; CSC 425.130) e l'art. 2 dell'ordinanza sulla scuola specializzata del 2 settembre 2008 (OSS; CSC 425.140), l'Ufficio della formazione medio-superiore è competente per la regolamentazione della compensazione di svantaggi in caso di esami scolastici finali di una scuola media superiore grigionese. Le presenti direttive disciplinano i principi materiali e formali relativi alla garanzia della compensazione degli svantaggi in caso di esami scolastici finali di una scuola media superiore grigionese, non si occupano però della competenza e della procedura per garantire una compensazione degli svantaggi durante la formazione presso una scuola media superiore grigionese o uno stage necessario per l'ottenimento del diploma. Gli esami scolastici finali di una scuola media superiore grigionese comprendono l'esame di maturità liceale, l'esame finale della formazione scolastica della scuola media di commercio (la competenza per l'esame aziendale finale spetta all'Ufficio della formazione professionale) e l'esame finale della scuola specializzata.

2. Definizione della compensazione di svantaggi nel settore della formazione

La compensazione di svantaggi nel settore della formazione viene definita come l'adeguamento delle condizioni per la valutazione di allievi con una disabilità diagnosticata che nonostante la loro disabilità dispongono del potenziale per raggiungere gli obiettivi di apprendimento regolari. Con la compensazione di svantaggi si mira a compensare per quanto possibile la discriminazione a seguito di ostacoli dovuti ad handicap, senza scostarsi dagli obiettivi del programma d'insegnamento. Tramite misure di compensazione degli svantaggi in caso di esami finali non vi deve essere né una riduzione dell'obiettivo di apprendimento regolare richiesto o della materia d'esame, né un trattamento privilegiato rispetto agli altri candidati all'esame. Tramite misure adeguate nel singolo caso vengono solo eliminate le barriere dovute alla disabilità che impediscono di dimostrare le conoscenze e le capacità individuali.

¹ Art. 8 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101, abbreviata Cost.); art. 1 - 5 nonché art. 20 della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (RS 151.3, abbreviata legge sui disabili)

3. Principi per garantire la compensazione di svantaggi in caso di esami scolastici finali di una scuola media superiore grigionese

Non ogni candidato all'esame che presenta un pregiudizio o una disabilità ha diritto a una compensazione degli svantaggi. Il diritto alla compensazione deve essere verificato nel singolo caso su richiesta scritta. Per la concessione di una compensazione degli svantaggi devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:

- a) Deve trattarsi di una disabilità. La disabilità deve essere diagnosticata da uno specialista competente e riconosciuto (psicologo scolastico o medico) e indicata come segue nella domanda: la disabilità viene constatata tramite un accertamento psicologico scolastico o medico che al momento dell'inoltro della domanda non deve risalire a più di 6 mesi prima. Lo specialista riporta i risultati dell'accertamento in una perizia scritta, indicando le seguenti informazioni:
diagnosi; livello di gravità della disabilità; conseguenze individuali sulla situazione d'esame causate dalla disabilità; suggerimento di possibili misure di compensazione degli svantaggi pensate su misura e adeguate alla persona oggetto della perizia nonché data della diagnosi.
Per quanto concerne la disabilità si tratta dei disturbi evolutivi descritti nell'ICD-10². Il Servizio psicologico scolastico accerta in particolare disturbi delle abilità scolastiche (F81, ad es. disturbo di lettura e della compilazione, disturbo delle abilità aritmetiche). Vi si aggiungono handicap visivi, uditivi o fisici diagnosticati da un medico.
- b) In base ai referti diagnostici è dimostrabile che la persona oggetto della perizia, dal punto di vista del potenziale intellettuale, è in grado di fornire gli obiettivi di apprendimento richiesti e i risultati d'esame.

4. Principi di organizzazione della compensazione di svantaggi in caso di esami scolastici finali di una scuola media superiore grigionese

Per poter concedere una misura di compensazione degli svantaggi richiesta devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) La misura per una compensazione degli svantaggi deve essere individuale.
- b) La compensazione degli svantaggi deve essere proporzionata, idonea e necessaria in base alla diagnosi (tipo, gravità, conseguenze) e con riferimento alla situazione d'esame attuale o adeguata alla persona oggetto della perizia nella sua situazione d'esame attuale.
- c) La misura di compensazione degli svantaggi deve poter essere attuata con un onere adeguato e non deve disturbare od ostacolare altri candidati.
- d) Nella concessione di una compensazione degli svantaggi devono essere mantenuti sia i requisiti d'esame, sia la valutazione della prestazione (scala dei voti). Essi non devono essere ridotti o attenuati. Si può procedere esclusivamente ad adeguamenti formali.
- e) Dall'attuazione delle misure di compensazione degli svantaggi non deve risultare un trattamento privilegiato rispetto agli altri candidati.
- f) Nel diploma finale non può essere indicata la compensazione degli svantaggi.

² International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

5. Possibili misure per una compensazione di svantaggi in caso di esami scolastici finali di una scuola media superiore grigionese

La compensazione degli svantaggi in caso di esami finali di una scuola media superiore grigionese può comprendere diverse misure come ad esempio:

- prolungamento della durata d'esame con piano d'esame adeguato individualmente;
- svolgimento dell'esame in un'aula separata;
- organizzazione individuale delle pause;
- adeguamento dei supporti d'esame (ad esempio messa a disposizione di documenti ingranditi);
- messa a disposizione di strumenti di lavoro specifici (computer, calcolatrice tascabile, registratore, ecc.);
- accompagnamento da parte di un terzo.

6. Procedura per richiedere una compensazione di svantaggi in caso di esami scolastici finali di una scuola media superiore grigionese

Per richiedere una compensazione degli svantaggi in caso di esami finali di una scuola media superiore grigionese devono essere soddisfatte le seguenti direttive:

- a) Il richiedente deve rispettare le prescrizioni di cui al n. 3.
- b) I candidati all'esame con una disabilità diagnosticata devono presentare una domanda scritta e motivata all'Ufficio della formazione medio-superiore, Gäuggelistrasse 7, casella postale 24, 7001 Coira, entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno dell'esame. In caso di allievi minorenni, la domanda deve essere firmata dal titolare dell'autorità parentale. Alla domanda deve essere allegata la perizia psicopedagogica o medica. Se al richiedente sono già state concesse misure di compensazione dello svantaggio generato dalla disabilità prima degli esami finali, ciò va dimostrato tramite documentazione (accordo tra la scuola media superiore grigionese frequentata e l'allievo).
- c) Qualora la domanda di concessione di una compensazione degli svantaggi in occasione degli esami finali venga presentata in ritardo e/o qualora la perizia psicopedagogica o medica non sia aggiornata o sia incompleta, non si entra nel merito della domanda.
- d) Se si può entrare nel merito della domanda di concessione di una compensazione di svantaggi in caso di esami finali, prima dello svolgimento degli esami finali e in base alla documentazione inoltrata l'Ufficio della formazione medio-superiore esamina la domanda e decide in merito tramite una decisione scritta. Esso fa salva la possibilità di chiedere ulteriori informazioni sia allo specialista competente, sia alla direzione scolastica nella sede d'esame (di seguito chiamata direzione scolastica). La decisione può essere impugnata mediante ricorso amministrativo entro 30 giorni presso il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.
- e) Se viene concessa una compensazione di svantaggi in caso di esami finali di una scuola media superiore grigionese, lo specialista competente dell'Ufficio della formazione medio-superiore informa la direzione scolastica in merito alle misure disposte.
- f) La direzione scolastica deve provvedere affinché le misure concesse vengano attuate in maniera corretta.

7. Entrata in vigore

Le direttive concernenti la compensazione di svantaggi in caso di esami scolastici finali di una scuola media superiore grigionese entrano in vigore il 1° novembre 2018.